

**Associazione Nazionale Comuni Italiani
MOLISE**

STATUTO

Adottato nell'Assemblea Congressuale Regionale del 27 settembre 2019

INDICE

Art. 1	Costituzione, denominazione e sede	Pag. 3
Art. 2	Scopi	Pag. 3
Art. 3	Soci	Pag. 3
Art. 4	Requisiti per l'elezione negli organi	Pag. 4
Art. 5	Organi	Pag. 4
Art. 6	Assemblea Regionale e Congressuale	Pag. 4
Art. 7	Comitato Direttivo	Pag. 5
Art. 8	Presidente	Pag. 6
Art. 9	Revisore dei Conti	Pag. 6
Art. 10	Ufficio di Presidenza	Pag. 6
Art. 11	Conferenza dei Presidenti	Pag. 7
Art. 12	Ineleggibilità, sospensione e decadenza	Pag. 7
Art. 13	Struttura amministrativa	Pag. 7
Art. 14	Segretario	Pag. 7
Art. 15	Patrimonio – Finanziamento	Pag. 8
Art. 16	Esercizio finanziario	Pag. 8
Art. 17	Approvazione e modificazione dello Statuto	Pag. 8
Art. 18	Unificazioni associazioni autonomie locali	Pag. 9
Art. 19	Disposizioni varie	Pag. 9
Art. 20	Scioglimento dell'Associazione	Pag. 9



Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

- 1.1 E' costituita l'Associazione Regionale Comuni del Molise. L'associazione è senza scopo di lucro.
- 1.2 L'Associazione opera nello spirito ed in conformità del presente Statuto nonché dello Statuto Nazionale dell'A.N.C.I. ed ha sede in Campobasso.
- 1.3 Le norme del presente Statuto tengono in debito conto la peculiarità, la specificità e la tradizione dei Comuni della Regione Molise, aventi, nella totalità, piccole dimensioni demografiche.

Art. 2 SCOPI

2.1 L'Associazione Regionale:

- a. Opera per dare piena attuazione al riconoscimento delle autonomie locali sancito dalla Costituzione della Repubblica, tutela l'autonomia dei Comuni nei confronti dello Stato e della Regione, rappresenta le istanze e gli interessi dei Comuni nell'ambito territoriale della Regione.
- b. Promuove l'unità nell'iniziativa e nella partecipazione alla gestione dei poteri locali, elabora una politica fondata su un programma di sviluppo economico- sociale-civile e culturale, ed attua tutte le iniziative necessarie per l'unificazione ed il coordinamento delle attività di tutte le associazioni delle autonomie esistenti nel territorio.
- c. Promuove il coordinamento delle attività amministrative degli associati; studia e propone iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale della Regione; mantiene collegamenti operativi di studio con la Regione Molise, con la Provincia di Campobasso ed Isernia, con le UU.SS.LL., con i Consorzi Industriali e con tutti gli organi periferici dello Stato, delle Associazioni regionali e nazionali degli enti locali esistenti nella Regione Molise.
- d. Promuove convegni e dibattiti, pubblica studi e dati.
- e. In particolare:
 - Rappresenta gli interessi dei Comuni Molisani nei confronti della Regione, e d'intesa con l'Associazione Nazionale, nei confronti dello Stato;
 - Promuove e coordina lo studio e la soluzione di problemi che interessano i Comuni Molisani;
 - Interviene, anche con propri rappresentanti, in tutte le sedi ove si discutono o si amministrano interessi dei Comuni che investono, anche indirettamente i Comuni stessi;
 - Presta consulenza ed assistenza ai soci che lo richiedono;
 - Promuove iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni comunali;
 - Favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la parità di genere nelle istituzioni, nelle strutture associative e nei propri organi statutari.

Art. 3 SOCI

- 3.1. Sono soci dell'Associazione tutti i Comuni Molisani, che versano la quota associativa annuale.



Possono essere altresì soci le Associazioni e/o Unioni di Comuni, altri enti di derivazione comunale che ne facciano richiesta che abbiano formalmente inviato delibera di adesione all'ANCI ed in regola con il versamento dei contributi annuali fissati dagli organi dell'Associazione Nazionale.

- 3.2. L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.
- 3.3. Il recesso, deve essere comunicato all'associazione con lettera raccomandata a.r. entro il 31 ottobre di ogni anno, deve essere assunto con formale atto deliberativo dell'organo nazionale competente ed ha effetto a partire dal giorno 1 dell'anno successivo. L'associato che non versa i contributi sociali annuali decade da socio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Nazionale, previa diffida da inviare a cura dell'ANCI Molise al rappresentante legale dell'ente associato.
- 3.4. I componenti gli organi dell'Associazione decadono dalla carica qualora l'ente di provenienza sia decaduto o abbia deliberato il recesso.

Art. 4

REQUISITI PER L'ELEZIONE NEGLI ORGANI


- 4.1. Possono essere eletti negli organi sociali, purché gli enti di appartenenza non siano nelle condizioni di morosità di cui all'art. 3, coloro che ricoprono le seguenti cariche:
 - Sindaco
 - Consigliere comunale
 - Assessore
 - Presidente o Consigliere di Circoscrizione
 - Presidente o rappresentante legale di altro Ente associato.
- 4.2. La carica di componente di Comitato Direttivo e Presidente degli organi dell'Associazione, del successivo art. 4, è incompatibile con quella di componente del Governo, presidente, consigliere o assessore regionale. Se eletto successivamente, decade.
- 4.3. La successiva condizione di morosità dell'ente d'appartenenza, priva l'eletto del diritto di voto.

Art. 5 ORGANI

- 5.1. Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea Regionale;
 - Il Comitato Direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il Revisore dei Conti.
- 5.2. E' articolazione operativa: l'Ufficio di Presidenza.
- 5.3. Possono far parte degli organi regionali solo i componenti elettivi di organi degli Enti soci.

Art. 6 L'ASSEMBLEA REGIONALE E CONGRESSUALE

- 6.1. L'Assemblea Regionale è costituita dai legali rappresentanti degli Enti Associati in regola con il versamento dei contributi associativi di cui all'art. 3. Di essa fanno parte, senza diritto di



voto, i Consiglieri Nazionali e gli ex Presidenti.

- 6.2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, con lettera da inviarsi agli Enti associati in regola con le quote associative almeno 10 giorni prima dalla data fissata contenente gli argomenti da affrontare e gli orari della prima e seconda convocazione.
- 6.3. L'Assemblea Regionale:
- a. può deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno:
 - in prima convocazione quando sia stata verificata la partecipazione di almeno i 2/3 degli enti associati;
 - in seconda convocazione, da tenersi almeno a due ore di distanza dalla prima, quando sia stata verificata la partecipazione di almeno 1/3 degli enti associati;
 - b. può deliberare anche su argomenti non comunicati qualora vi sia l'unanimità di tutti i soci partecipanti all'Assemblea o almeno la maggioranza qualificata dei 2/3 degli stessi.
- 6.4. L'Assemblea Regionale può essere convocata anche in seduta straordinaria quando il Comitato Direttivo Regionale lo ritenga necessario oppure lo richiede almeno un quinto dei rappresentanti legali dei soci in regola con le quote associative.
- 6.5. Oltre alla convocazione in forma ordinaria, l'Assemblea è convocata ogni 5 anni in forma congressuale per il rinnovo del Comitato Direttivo e del Presidente e in sede pregressuale per la elezione dei delegati al Congresso ANCI Nazionale.
- 6.6. La convocazione dell'Assemblea congressuale è fatta mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, inviato agli Enti associati almeno trenta giorni dalla data fissata per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto alla metà.
- 6.7. All'atto dell'insediamento il Presidente Regionale sovrintende alla elezione di un Presidente e di uno o più vice presidente dell'Assemblea, di cinque scrutatori e di una Commissione per la verifica dei poteri composta da almeno cinque rappresentanti dei Comuni.
- 6.8. I Delegati eletti al Congresso Nazionale nelle forme, tempi e modalità stabilite dall'Associazione Nazionale devono essere amministratori in carica degli enti associati e vengono eletti con il sistema previsto per l'elezione del Comitato Direttivo. Ai Delegati eletti si aggiungono di diritto i Sindaci dei Capoluogo di Provincia associati.
- 6.9. L'Assemblea Congressuale regionale concorre, nelle forme e modalità stabilite dallo Statuto nazionale, dagli eventuali regolamenti e dagli Organi nazionali, alla formazione degli Organi nazionali dell'Associazione.
- 6.10. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono svolte dal Segretario dell'Associazione Regionale.

Art. 7

COMITATO DIRETTIVO

- 7.1. Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea Regionale in sede congressuale ed è composto da Amministratori comunali nel numero fissato dall'Assemblea stessa in un numero che non potrà essere superiore ad un quinto dei soci che costituiscono l'Associazione.
- 7.2. Il Comitato Direttivo ha competenza su tutte le materie non espressamente riservate ad altri organi dell'Associazione ed in particolare:
- a. Approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
 - b. Predisporre documenti di indirizzo per l'attività dell'Associazione.
 - c. Decide in ordine alla convocazione dell'Assemblea Regionale.
 - d. Verifica l'attuazione delle direttive impartite.
 - e. Nomina il Segretario Generale.



- f. Nomina il Revisore dei Conti.
- g. Nomina commissioni speciali.
- 7.3. Il verbale di ogni seduta, redatto dal segretario Generale, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e deve essere letto ed approvato nella seduta successiva.
- 7.4. Per ogni seduta viene riconosciuto ai componenti un gettone di presenza la cui misura deve essere stabilita in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 8 PRESIDENTE


- 8.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale in sede congressuale fra i Sindaci o Consiglieri dei Comuni soci.
- 8.2. E' il rappresentante legale dell'Associazione e cura le relazioni ed i rapporti esterni. Convoca le Assemblee Regionali ordinarie, straordinarie e congressuali e convoca e presiede il Comitato Direttivo.
- 8.3. Partecipa alle sedute degli organi nazionali di cui fa parte nonché agli incontri della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali.
- 8.4. Designa uno o più vice Presidenti e, fra questi, il Vice Presidente Vicario che, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, lo sostituisce a tutti gli effetti.
- 8.5. Il Presidente Regionale decade quando viene a mancare il requisito minimo richiesto per la elezione negli organi di cui all'articolo 3bis.
- 8.6. La carica di Presidente è incompatibile con quella di componente del Governo, presidente, Consigliere o Assessore Regionale.
- 8.7. Se eletto successivamente in tali cariche, decade.
- 8.8. In caso di dimissioni o decadenza, subentra nel ruolo il Vice Presidente Vicario che convoca, entro 30 giorni, l'Assemblea Regionale in sede Congressuale straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo eletto rimane in carica per il periodo intercorrente al rinnovo degli organi dell'Associazione.

Art. 9 REVISORE DEI CONTI

- 9.1. Il Revisore dei Conti è eletto dal Comitato Direttivo e deve essere iscritto all'albo dei Revisori dei Conti e deve essere estraneo all'Associazione.
- 9.2. Esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da portare alla approvazione del Comitato Direttivo.
- 9.3. Deve essere invitato a tutte le sedute del Comitato Direttivo.

Art. 10 UFFICIO DI PRESIDENZA

- 10.1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal vice Presidente e da altri quattro componenti dal Comitato Direttivo designati dal Comitato stesso.
- 10.2. Propone al Comitato Direttivo per quanto concerne nomine e designazioni esterne all'Associazione nonché nomine, decadenze, surrogazioni, cooptazioni relative alla composizione degli organi.



10.3. E' convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione Regionale.

Art. 11 CONFERENZA DEI PRESIDENTI

11.1. Il Presidente dell'Associazione partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, costituita ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Nazionale, al fine di raccordare la gestione e l'attività fra Associazione Nazionale ed Associazioni Regionali.

Art. 12 INELLEGGIBILITA', SOSPENSIONE E DECADENZA


- 12.1. Sono ineleggibili a componenti gli organi dell'Associazione Regionale gli amministratori che siano stati condannati con sentenza passato in giudicato e sia stata applicata, nei loro confronti la sanzione dell'interdizione dai pubblici uffici.
- 12.2. Sono sospesi dalla carica di componenti gli organi dell'Associazione se sottoposti, con ordinanza del giudice, a misure cautelari personali.
- 12.3. Il Comitato Direttivo può determinare norme di comportamento alle quali ogni amministratore componente gli organi deve attenersi e le eventuali sanzioni in caso di inadempienza.
- 12.4. Decadono dalla carica i componenti che siano stati assenti senza giustificato motivo per oltre tre sedute consecutive.
- 12.5. La perdita del requisito minimo richiesto per l'elezione negli Organi sociali, ai sensi dell'articolo 3bis, è motivo di decadenza dalla carica.
- 12.6. La decadenza, previa diffida comunicata dal Presidente, è dichiarata dallo stesso organo di appartenenza.

Art. 13 STRUTTURA AMMINISTRATIVA

- 13.1. L'Associazione può avvalersi della collaborazione di personale assunto a tempo indeterminato, di personale distaccato dai Comuni e di personale assunto con contratto di collaborazione occasionale.
- 13.2. Ogni documentazione inerente l'attività degli organi è conservata presso gli Uffici dell'Associazione.
In particolare deve essere assicurata la tenuta:
- del libro dei soci;
 - della raccolta dei verbali delle sedute degli organi;
 - delle scritture contabili previste dalla legge;
 - del libro inventario.

Art. 14 SEGRETARIO

- 14.1. Il Segretario è nominato dal Comitato Direttivo.
- 14.2. Sovrintende al funzionamento dell'Associazione, cura l'attuazione delle decisioni assunte dagli



- organi, predisporre i verbali degli organi di cui è Segretario sottoscrivendoli con il Presidente.
- 14.3. E' capo del personale a disposizione dell'Associazione.
- 14.4. Partecipa agli incontri del Coordinamento dei Segretari Regionali ed a quelli convocati dal Segretario Generale dell'Associazione Nazionale.
- 14.5. Cura l'attuazione di deleghe a lui conferite dagli organi dell'Associazione.

Art.15

PATRIMONIO – FINANZIAMENTO

- 15.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili descritto nell'inventario, dai finanziamenti annuali dei soci e da eventuali somme giacenti presso gli istituti di credito a qualsiasi titolo di godimento dell'Associazione.
- 15.2. Il finanziamento annuale dell'Associazione è costituito:
- dai trasferimenti nazionali;
 - da una quota regionale addizionale definita dal Comitato Regionale;
 - da contributi della Regione;
 - da proventi provenienti dalle attività di strutture, enti, società, organismi partecipati o collegati e dall'attività svolta dall'ANCI per la realizzazione dell'oggetto sociale.
 - da contributi di altri Enti;
 - da altre eventuali entrate.
- 15.3. In ogni caso, non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.

Art.16

ESERCIZIO FINANZIARIO

- 16.1 L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
- 16.2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente deve essere approvato il bilancio di previsione.
- 16.3. Entro il mese di aprile dell'esercizio successivo il Revisore dei Conti esamina il conto consuntivo e lo trasmette al Comitato Direttivo per l'approvazione, ed entro 3 mesi viene trasmesso al Consiglio ANCI Nazionale. Ai fini della trasparenza anche i bilanci dell'Associazione Regionale sono pubblicati secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio delle Associazioni Nazionali degli Enti locali.
- 16.4. L'impegno e la liquidazione delle spese ordinarie di carattere ricorrente e nei limiti del bilancio di previsione sono disposti dal Segretario. L'impegno delle spese di carattere straordinario o non ricorrenti è disposto dal Presidente, previa delibera o salvo ratifica del Comitato Direttivo, nella prima seduta successiva all'impegno di spesa effettuato.
- 16.4. L'impegno di spese non previste nel bilancio di previsione sono disposte dal Comitato Direttivo che dovrà contestualmente indicarne il mezzo di finanziamento.

Art. 17

APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

- 17.1. Il presente Statuto, è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla Assemblea Regionale a maggioranza dei presenti e successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale.



- 17.2. Le modifiche statutarie possono essere adottate dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri componenti.
- 17.3. Ove proposte in occasione dell'Assemblea riunita in sede congressuale, le modifiche sono approvate con i medesimi quorum previsti per l'elezione del Presidente e del Comitato Direttivo.

Art. 18 UNIFICAZIONI ASSOCIAZIONI AUTONOMIE LOCALI

- 18.1. Tutti gli organi dell'Associazione – nei prossimi quattro anni – sono impegnati a varare iniziative volte a promuovere, in ambito regionale, l'unificazione delle associazioni delle autonomie.

Art. 19 DISPOSIZIONI VARIE

- 19.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto dell'Associazione Nazionale, ove compatibili, e del codice civile.

Art. 20 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- 19.1. Lo scioglimento può essere deliberato solo da una maggioranza dei 4/5 degli associati. Con la medesima maggioranza l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di 3 membri (*oppure: provvede alla nomina di un Commissario straordinario*) ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Reg. € Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso

Ipot. € 11 DIC 2019

Cat. € 1392 Serie 3

Totale € 221.000 Delega di pagamento del

